

**LINEE D'INDIRIZZO, COORDINAMENTO ED ATTUAZIONE**  
per l'applicazione del Regolamento per la Formazione Continua degli  
Assistenti sociali pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della  
Giustizia in data 15 dicembre 2016, approvato dal Consiglio nazionale nella  
seduta del 16 dicembre 2016 ed in vigore dal 1° gennaio 2017

### INDICE

▪ <b>Introduzione</b>	pag.	3
▪ <b>Oggetto ed obblighi della formazione</b>	pag.	4
▪ <b>Iscrizione al registro dei soggetti autorizzati</b>		
a) Requisiti	pag.	5
b) Modalità	pag.	6
▪ <b>Riconoscimento degli eventi formativi</b>		
a) Requisiti	pag.	7
b) Documentazione	pag.	8
c) Calcolo dei crediti	pag.	8
d) Eventi FAD	pag.	9
e) Formazione sul campo	pag.	10
▪ <b>Riconoscimento delle attività</b>		
a) Parametri di riferimento	pag.	12
b) Sistema di accreditamento – Tabella per l'attribuzione dei crediti	pag.	12
▪ <b>Riconoscimento degli esoneri</b>		
a) Requisiti e documentazione	pag.	17
b) Tabella motivazioni esonero	pag.	18
c) Modalità di calcolo dell'esonero	pag.	19
▪ <b>Diritti di segreteria</b>		
a) Parametro di riferimento	pag.	20
b) Modalità di esonero o riduzione	pag.	20
c) Modalità di riscossione	pag.	20
▪ <b>Adempimenti degli iscritti</b>		
a) Quadro di riferimento	pag.	21
b) Richiesta riconoscimento eventi all'estero	pag.	21

- **Redazione dei regolamenti regionali per le Commissioni consultive per l'autorizzazione della formazione continua** pag. 23
- **Regolamento per il funzionamento della Commissione consultiva nazionale** pag. 25

## INTRODUZIONE

Alla luce dell'esperienza maturata nei trienni precedenti di formazione professionale continua degli iscritti all'Albo degli Assistenti sociali, si è provveduto a richiedere al Ministro della Giustizia la modifica del vigente Regolamento per la formazione continua degli Assistenti sociali, in applicazione dell'art. 7, co. 3, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

Nel riprendere i contenuti dell'intero art. 7 del predetto DPR e l'articolato regolamentare come proposto ed approvato dal Consiglio nazionale nella seduta del 16 dicembre 2016, previo il parere favorevole espresso dal Ministro della Giustizia, si rende necessario diffondere le linee d'indirizzo, coordinamento ed attuazione previste dall'art. 17 del nuovo Regolamento.

Sia il Regolamento che le linee di indirizzo entreranno in vigore dall'1 gennaio 2017.

Il nuovo Regolamento per la formazione continua degli Assistenti sociali è stato redatto attraverso un processo partecipato da tutti i Consigli regionali dell'Ordine.

Le presenti linee d'indirizzo sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti al sistema della formazione continua (Consigli regionali dell'Ordine, soggetti autorizzati ed in convenzione, iscritti) nell'applicazione delle procedure.

Queste linee di indirizzo si ispirano ai principi di qualità e trasparenza ed hanno come finalità il miglior apporto alle attività dei Consigli regionali, ma soprattutto alla crescita della competenza professionale degli iscritti all'Ordine.

## **OGGETTO ED OBBLIGHI DELLA FORMAZIONE (artt. 2, 3, 4 e 5)**

La formazione continua si articola e comprende i seguenti ambiti:

- a) aggiornamento e formazione specifica, quale attività finalizzata al mantenimento, approfondimento e sviluppo delle competenze tecnico-professionali dell'iscritto, attinenti alle materie oggetto dell'esercizio dell'attività professionale e consiste nella frequenza di seminari, convegni e conferenze, anche in modalità e-learning;
- b) formazione attiva tale da richiedere processi di teorizzazione e riflessività sull'esercizio della professione e produzione di conoscenze e competenze.

La formazione continua deve essere approvata dal Consiglio nazionale e/o dai Consigli regionali dell'Ordine.

Lo svolgimento della formazione continua è obbligo giuridico e deontologico per gli iscritti nell'Albo.

Sono tenuti a svolgere l'attività di formazione professionale continua anche i professionisti sospesi dall'esercizio della professione in forza di un provvedimento disciplinare, onde consentire agli stessi, al termine della sospensione, di poter riprendere con competenza e professionalità adeguata l'esercizio dell'attività professionale.

I Consigli regionali dovranno segnalare ai Consigli di disciplina gli eventuali inadempimenti degli iscritti alla fine del triennio formativo

I Consigli regionali promuovono verso gli iscritti, nelle forme ritenute più opportune, anche la continuità della formazione.

## ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI SOGGETTI AUTORIZZATI

(artt. 6, 7, 9 e 10)

### a) Requisiti

- Significativa esperienza nel settore della formazione professionale degli iscritti nell'Albo degli Assistenti Sociali

Per significativa esperienza si intende:

l'organizzazione di almeno due eventi annuali e 50 ore documentate di formazione nell'ultimo triennio dedicate specificatamente agli assistenti sociali o concernenti le aree tematiche delle attività professionali di cui all'art. 21 del DPR 5 giugno 2001 n.328.

Il soggetto organizzatore deve dichiarare il numero di assistenti sociali coinvolti per gli eventi organizzati nel triennio.

- Comprovata competenza ed esperienza di metodo didattico e progettazione formativa, testimoniata dallo svolgimento di attività formativa in via continuativa da almeno tre anni;

Ai fini dell'accertamento della comprovata competenza ed esperienza nel metodo didattico e nella progettazione formativa occorre presentare una relazione che delinei gli obiettivi formativi per il triennio individuati nel corso della propria attività pregressa di formazione agli assistenti sociali.

- Docenti con specifica preparazione ed esperienza di formazione nell'area sociale con curriculum documentato.

I curricula dei docenti, sottoscritti con firma autografa e aggiornati ai tre mesi precedenti la presentazione, devono evidenziare una specifica competenza di natura didattico-professionale nelle aree tematiche di cui sopra.

- Gli amministratori, i dirigenti, e i rappresentanti legali dei soggetti richiedenti non devono avere riportato condanne penali definitive.

All'istanza devono essere allegate le dichiarazioni del possesso dei requisiti di onorabilità per gli amministratori, i dirigenti e i rappresentanti legali dei soggetti richiedenti l'autorizzazione.

I soggetti autorizzati sono tenuti a dichiarare sotto la propria responsabilità di tenere i corsi di formazione in locali idonei e rispondenti ai requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni dal punto di vista sia della sicurezza sia dell'accessibilità. Gli stessi si obbligano a tenere le dotazioni strutturali e tecnologiche indicate dal Consiglio nazionale nelle presenti linee d'indirizzo.

## **b) Modalità**

### ▪ Procedimento e documentazione

Le istanze di autorizzazione saranno redatte attraverso il sito [www.cnoas.it](http://www.cnoas.it), esclusivamente on-line, sull'apposito modulo predisposto dal Consiglio nazionale, con allegata la documentazione di cui all'art. 9 secondo comma, previo versamento di un contributo a titolo di diritti di segreteria che verrà determinato annualmente, con apposita delibera del Consiglio nazionale.

Le istanze così formulate verranno esaminate, in via istruttoria, dalla Commissione consultiva per la formazione continua che può, attraverso la struttura di segreteria, chiedere eventuali chiarimenti od integrazioni. Per le domande complete la Commissione esprimerà il proprio motivato parere di accoglimento o di rigetto, trasmettendole al Consiglio che provvederà ad esaminarle, nella prima seduta utile.

Il Consiglio nazionale, invierà una proposta di delibera al Ministero della Giustizia e, solo dopo avere acquisito il parere vincolante da parte del Ministero medesimo, delibererà l'autorizzazione od il diniego.

Le deliberazioni del Consiglio nazionale relative ai soggetti richiedenti l'autorizzazione sono comunicate agli interessati nelle forme previste dalla legge.

I soggetti autorizzati dovranno assolvere ai seguenti obblighi a periodicità annuale:

- autocertificazione del mantenimento dei requisiti d'accesso;
- relazione annuale di verifica con breve descrizione delle attività formative organizzate ed effettivamente realizzate, n° di assistenti sociali partecipanti, modalità di valutazione dei corsi adottati, valutazione del grado di soddisfazione.

### ▪ Durata e revoca dell'autorizzazione

Considerato che le autorizzazioni all'organizzazione di eventi formativi relativi al primo triennio formativo scadono al compimento del triennio dalla autorizzazione, è palese che la innovativa durata delle autorizzazioni coincidenti con il triennio formativo, richiederanno una gestione attenta dei rinnovi, in quanto le autorizzazioni che verranno concesse dall'1 gennaio 2017 avranno durata differenziata per concludersi tutte comunque al 31 dicembre 2019.

Per effetto del secondo comma dell'art. 10 è di tutta evidenza che le istanze per ottenere il rinnovo dell'autorizzazione in scadenza dovranno essere presentate entro il 31 gennaio dell'anno della scadenza. Così, per tutti i rinnovi in scadenza nell'anno 2017, le istanze dovranno essere presentate entro il 31 gennaio 2017 (per agevolare gli enti il Consiglio nazionale invierà una tempestiva comunicazione agli eventuali interessati al rinnovo).

Per coloro che non dovessero rispettare il termine si renderà necessaria la cancellazione dal Registro dei soggetti autorizzati ex art. 6 del Regolamento.

Diversamente è disciplinata la scadenza dei rinnovi al termine del triennio 2017-2019 per i quali l'istanza dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2019 e così via di triennio in triennio.

Il terzo comma dell'art. 10 integra le ipotesi di revoca delle autorizzazioni rispetto alla precedente versione del Regolamento in quanto prevede la revoca dell'autorizzazione non solo per il venir meno dei requisiti richiesti per l'autorizzazione, ma anche in presenza di comportamenti non corretti che dovessero essere tenuti dai soggetti autorizzati nel corso dello svolgimento degli eventi (es. mancata presentazione richiesta di accreditamento ex ante, dichiarazioni false, pubblicità mendace, ecc...)

## **RICONOSCIMENTO DEGLI EVENTI FORMATIVI (art. 11)**

### **a) Requisiti**

Gli eventi formativi possono essere riconosciuti dal Consiglio nazionale o dai Consigli regionali nei rispettivi territori di competenza, attribuendo un numero di crediti corrispondenti al numero delle ore di formazione erogate, salvo quanto previsto dalla tabella per l'attribuzione dei crediti.

Il riconoscimento può essere richiesto dagli enti autorizzati iscritti nel Registro ex art. 6 del Regolamento, ovvero dagli enti che abbiano stipulato con il Consiglio nazionale o con i Consigli regionali, appositi protocolli d'intesa o convenzioni aventi ad oggetto la formazione professionale.

I Consigli Regionali e il Consiglio nazionale non necessitano di autorizzazione per organizzare eventi formativi, secondo quanto disposto dall'art. 7 comma 5 del DPR 137/2012. Essi possono operare anche in convenzione e/o cooperazione con altri soggetti pubblici o privati. Si specifica che la locuzione "in convenzione e/o cooperazione" racchiude differenti fattispecie di accordo, quali protocolli di intesa, convenzioni-quadro, partenariati, che permettono di cooperare nella realizzazione degli eventi formativi. La concessione del solo patrocinio all'iniziativa non costituisce autorizzazione all'evento per il riconoscimento dei crediti. La scelta della tipologia di collaborazione con il soggetto che intende realizzare l'evento formativo è lasciata alla discrezionalità del Consiglio regionale.

Tali accordi riguardano esclusivamente gli enti pubblici ed i soggetti privati, con sede legale nel territorio regionale di competenza, che non hanno tutti i requisiti per richiedere l'autorizzazione. I soggetti richiedenti una convenzione/cooperazione ad un Consiglio regionale devono dichiarare di non avere altri accordi in essere con alcun altro CROAS.

Il Consiglio nazionale riconosce esclusivamente se richiesti da enti formatori o dai Consigli regionali:

- a) gli eventi formativi realizzati all'estero;
- b) gli eventi di formazione a distanza;
- c) gli eventi che vengono replicati da uno stesso soggetto autorizzato in almeno due regioni nel corso di un anno;
- d) gli eventi organizzati da soggetti convenzionati con lo stesso Consiglio nazionale ovvero da proprie fondazioni e/o associazioni.

Sia il Consiglio nazionale che i Consigli regionali deliberano il riconoscimento degli eventi e l'attribuzione dei crediti formativi, sentito il parere delle rispettive Commissioni consultive per la formazione continua.

La decorrenza dei termini del silenzio assenso relativo alla richiesta di attribuzione di crediti formativi per eventi organizzati da soggetti autorizzati, è interrotta attraverso la richiesta di documentazione integrativa.

### **b) Documentazione**

Il Consiglio nazionale ed i Consigli regionali provvedono al riconoscimento degli eventi formativi ed alla relativa attribuzione dei crediti sulla base della documentazione che viene fornita a supporto della richiesta, valutando tipologia, durata, qualità e temi trattati nell'evento.

L'istanza per il riconoscimento dell'accreditamento dell'evento formativo deve pervenire al CNOAS/CROAS di competenza almeno 45 giorni prima dell'evento stesso, corredata dalla seguente documentazione:

- programma dettagliato indicante le date, il luogo, la sede e gli orari di svolgimento dell'attività formativa;
- i curricula aggiornati e firmati dei relatori/docenti;
- l'autocertificazione sulla conformità alle norme sulla sicurezza e sulla accessibilità.

Per gli eventi che danno luogo alla maturazione di crediti deontologici si richiede dettaglio dei contenuti con abstract delle relazioni.

La richiesta contenente la documentazione può essere inoltrata esclusivamente attraverso l'apposito modello informatico messo a disposizione dal Consiglio nazionale, secondo le istruzioni presenti nel sito del CNOAS.

Annualmente il Consiglio Nazionale e i Consigli regionali con apposita delibera, definiscono il contributo dovuto per i diritti di segreteria relativi al riconoscimento degli eventi formativi. I diritti di segreteria tengono conto delle spese che sostengono i Consigli per il funzionamento delle procedure (costi della Commissione consultiva, del personale di segreteria, ecc.).

### **c) Calcolo dei crediti**

L'unità di misura della formazione continua è il credito formativo che corrisponde ad 1 ora di attività formativa, come previsto dall'art. 5 del Regolamento.

Saranno escluse dal conteggio le parti non strettamente didattiche, le fasi di presentazione del corso e le verifiche dell'apprendimento se previste.

A decorrere dal 1° gennaio 2017, si utilizza il sistema informatico di rilevazione delle presenze, attraverso l'utilizzo della tessera sanitaria.

Tale modalità è obbligatoria per gli enti autorizzati dal Consiglio nazionale.



Gli enti pubblici ed i soggetti convenzionati con il Consiglio nazionale o con i Consigli regionali, in via eccezionale, potranno utilizzare per la rilevazione delle presenze, sia le apparecchiature messe a disposizione dai Consigli regionali o dal Consiglio nazionale, sia le modalità pregresse (fogli presenza e successivo accesso all'area riservata da parte degli iscritti per il caricamento dei crediti).

#### **d) Riconoscimento degli eventi FAD**

Le modalità di svolgimento della formazione a distanza (FAD), costituita da quel complesso di attività formative fruibili attraverso la connessione alla rete Internet e l'uso della tecnologia informatica con l'utilizzo di vari terminali quali personal computer, tablet, smartphone o l'impiego di strumenti audiovisivi, possono essere distinte, a seconda della contemporaneità o meno dell'interazione tra docente/i e discente/i in FAD sincrona e FAD asincrona.

La FAD sincrona prevede una situazione di relazione formativa in cui docente/i e discente/i comunicano da luoghi diversi ma contemporaneamente. In questa sezione sono compresi i seminari on line o webinar.

La FAD asincrona prevede una relazione formativa (eventi formativi trasmessi o scaricati - podcast) attraverso la rete in cui i soggetti interessati comunicano da luoghi e in tempi diversi, con una minore interazione tra docente/i e discente/i. In questa categoria ricadono i corsi e-learning.

Infine, la modalità Blended Learning è basata su un modello di formazione mista in cui vi sono momenti formativi in presenza e a distanza. In questo caso vi è l'alternanza o la sequenza di incontri in aula (lezioni, seminari) con fasi di studio realizzate mediante gli strumenti della FAD, siano essi CD-ROM da installare sul proprio computer oppure dei percorsi formativi fruibili in Internet con modalità sincrona o asincrona.

Di seguito si riportano le caratteristiche minime richieste per la piattaforma formativa FAD che dovranno essere fornite al Consiglio nazionale dal soggetto autorizzato, a corredo della richiesta di attribuzione dei crediti formativi per gli eventi il cui svolgimento si prevede con la modalità a distanza:

- a) Programma completo dell'attività formativa, comprensivo della suddivisione in moduli e della corrispondente ripartizione dei relatori;
- b) Curricula aggiornati di tutti i soggetti coinvolti nell'attività didattica: docenti, responsabile scientifico, tutor;
- c) Rapporto tecnico con descrizione delle caratteristiche della piattaforma, le modalità di trasferimento dei contenuti didattici, la predisposizione del materiale didattico e gli strumenti preposti per la memorizzazione su apposito registro dati per la tracciabilità dell'effettiva partecipazione degli utenti all'attività formativa;
- d) Metodologia comunicativa e didattico-pedagogica prescelta per comunicare con discente/i;
- e) Numero di domande previste per la verifica dell'apprendimento del discente in itinere e per il test finale del percorso formativo. La tipologia di domande può essere a risposta multipla o a risposta singola (vero/falso). Deve essere indicata

- la percentuale di domande esatte necessarie per il superamento delle verifiche ed il termine ultimo per l'esame finale (entro 6 mesi dalla data di rilascio delle credenziali d'accesso);
- f) Tempistica, variabilità e contenuto dei quesiti di verifica proposti che consentano di monitorare la comprensione del materiale didattico;
  - g) Requisiti minimi tecnologici necessari ai singoli partecipanti per seguire il corso;
  - h) Costi di partecipazione richiesti agli iscritti;
  - i) Credenziali di accesso (o sistemi equivalenti) per consentire alla Commissione consultiva nazionale per l'autorizzazione della formazione continua la visione di una lezione a campione del corso proposto al fine di verificarne i contenuti nonché le modalità effettive dei sistemi di controllo apprestati dal soggetto autorizzato. Qualora l'evento formativo preveda la trattazione di argomenti concernenti l'ordinamento professionale e la deontologia la visione della demo - campione dovrà riguardare espressamente tali contenuti.

L'iter di valutazione delle istanze si articola in conformità a quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento per la formazione continua e quanto predisposto dalle presenti linee di indirizzo. L'istanza di accreditamento delle iniziative formative FAD deve essere precedente la loro diffusione on line.

Il Consiglio nazionale, al momento dell'accREDITAMENTO definisce anche il periodo di validità dell'accREDITAMENTO, sulla base delle caratteristiche del programma di formazione (durata massima 12 mesi). Il contenuto di ciascun corso di formazione deve essere aggiornato in maniera regolare qualora vi siano modifiche nelle leggi, nei servizi e nelle prassi.

Modifiche che non alterino i contenuti e la qualità del corso, se motivate, potranno essere apportate (es. cambio data), previa comunicazione al Consiglio nazionale.

Successivamente alla deliberazione, il corso fad verrà inserito nel calendario dei corsi nella piattaforma del Consiglio nazionale, al fine di consentire l'informazione agli iscritti.

### **e) Formazione sul campo**

La domanda da parte del soggetto attuatore deve pervenire al Consiglio regionale almeno 90 giorni prima dell'avvio della FSC, su format predisposto.

Lo svolgimento della formazione sul campo deve necessariamente avere la preventiva autorizzazione del Consiglio regionale che dovrà pronunciarsi entro 60 giorni dalla presentazione.

Il progetto di formazione sul campo prevede i seguenti elementi caratterizzanti:

1. Obiettivi di apprendimento
  - 1a Acquisizione di competenze
    - tecniche

- professionali
  - organizzative
  - relazionali/comportamentali
  - altro
2. Setting di apprendimento:
- operativo (all'interno del proprio servizio)
  - extra operativo (gruppi di ricerca, gruppi multiprofessionali e interistituzionali)
3. Attività
- 3a. Attività proposta:
- osservativa
  - esercitativa
  - esecutiva-operativa
  - elaborativa, di studio e ricerca
- 3b Tempo dedicato:
- ore
  - giornate
  - settimane
  - mesi
- 3c data di formazione sul campo: data inizio e data di fine progetto
4. Sistema di valutazione
- 4a – autovalutazione - valutazione tra pari
- 4b Oggetto della valutazione ( in relazione all'obiettivo di apprendimento)
- competenze, capacità, abilità acquisite
  - risultato operativo: report, buone prassi, ricerca
- 4c metodo di valutazione
- Questionario
  - Focus Group
  - Altro

## RICONOSCIMENTO DELLE ATTIVITÀ (art. 12)

### a) Parametri di riferimento

Le attività formative cui vengono attribuiti crediti formativi vengono distinte in:

- a) attività formativa passiva di cui l'assistente sociale è fruitore – soggetto passivo;
- b) attività formativa attiva in cui l'assistente sociale svolge docenza, supervisione, partecipa a momenti di studio ecc., attività che presuppongono preparazione, approfondimento e che esigono momenti di riflessività e che dunque consentono l'accrescimento di conoscenze e competenze.

L'attribuzione dei crediti formativi viene necessariamente richiesta ex-post per le attività elencate nell'art. 12, secondo comma, lettere, h, i, l, m, n, del regolamento per la formazione continua degli Assistenti sociali.

Al fine di superare difformità di applicazione, in ambito nazionale, viene introdotta la seguente tabella, relativa alle attività previste dal secondo comma dell'art. 12.

### b) Sistema di accreditamento - Tabella per l'attribuzione dei crediti

<b>Eventi formativi</b>	<b>Crediti formativi</b>	<b>Note</b>
Corsi di formazione e aggiornamento attinenti al servizio sociale	1 credito/1 ora	Ogni evento formativo può essere autorizzato per un max. di 45 crediti.
Corsi di perfezionamento universitario, di alta formazione, dottorati di ricerca e master,	1 credito/ 1 ora	Ogni evento formativo può essere autorizzato per un max. di 45 crediti
Partecipazione a seminari e convegni	1 credito/ 1 ora	Ogni evento formativo può essere autorizzato per un max. di 45 crediti

Corsi FAD	1 credito/ 1 ora	Ogni evento formativo può essere autorizzato per un max. di 45 crediti. Sui crediti del triennio i corsi FAD possono costituire il 75%
Partecipazione ad iniziative formative organizzate dall'ente di cui il professionista è dipendente attinenti alla professione e al compito svolto dal professionista	1 credito/ 1 ora	Ogni evento formativo può essere autorizzato per un max. di 45 crediti.

<b>Attività formative</b>	<b>Crediti formativi</b>	<b>Note</b>
Partecipazione ad incontri di supervisione professionale	2 crediti, di cui 1 deontologico, per ogni ora di supervisione fino a un massimo di 45 nel triennio	S'intende l'attività di un assistente sociale supervisionato da assistente sociale supervisore
Partecipazione ad incontri di supervisione effettuati da professionisti non assistenti sociali e rivolti a gruppi multi professionali	1 credito l'ora fino ad un massimo di 45 crediti nel triennio, di cui massimo 15 deontologici nel triennio	
Supervisore professionale	1 credito l'ora fino ad un massimo di 45 crediti nel triennio, di cui massimo 15 deontologici per triennio	

Attività formative	Crediti formativi	Note
Supervisore e tutor accademico di tirocinio del corso di laurea di Servizio sociale (L 39 e Corso di laurea magistrale (LM 87) e master attinenti al servizio sociale	Supervisione dei tirocini 15 crediti di cui massimo 5 deontologici per tirocinio per anno con un massimo di 45 crediti nel triennio	
Formazione sul campo, gruppi di studio e di lavoro finalizzati all'elaborazione di protocolli operativi tra servizi, gruppi di ricerca	<u>Gruppi di studio, di miglioramento, audit:</u> progetti di almeno 2 mesi o con minimo di 4 incontri: 1 credito formativo per 2 ore non frazionabili, <u>Progetti di ricerca di almeno 6 mesi:</u> 10 crediti formativi <u>Elaborazione di buone prassi o di protocolli interistituzionali e multiprofessionali:</u> 10 crediti	Potranno essere assegnati crediti deontologici e dell'ordinamento professionale in relazione alla tematica trattata.
Attività di docenza universitaria	1 Credito Formativo Universitario (CFU): 2 crediti formativi per modulo d'insegnamento	Potranno essere assegnati crediti deontologici e dell'ordinamento professionale in relazione al corso d'insegnamento

<b>Attività formative</b>	<b>Crediti formativi</b>	<b>Note</b>
Partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari istituiti dal Consiglio nazionale e dai Consigli regionali	2 crediti formativi per incontro, di cui 1 deontologico, con un massimo di 30 crediti nel triennio, di cui massimo 15 deontologici nel triennio	(esclusi i consiglieri del CROAS o CNOAS)
Incarico elettivo come consigliere del CNOAS o del CROAS	12 crediti per anno di cui 5 deontologici	
Incarico come componente del collegio di disciplina / Consiglio territoriale o nazionale di disciplina	12 crediti deontologici all'anno, proporzionalmente alla presenza alle sedute (es. se si tengono 20 sedute all'anno e si partecipa a 10 sedute i crediti deontologici saranno 6)	
Svolgimento di relazioni o lezioni	3 crediti a relazione fino a un massimo di 15 nel triennio.  Cumulabile con i crediti come discente se presente almeno all'80% dell'intero evento formativo	Potranno essere assegnati crediti deontologici e dell'ordinamento professionale in relazione alla tematica trattata.

<b>Attività formative</b>	<b>Crediti formativi</b>	<b>Note</b>
Partecipazione alle commissioni esami di stato	5 crediti per ogni sessione di cui 3 deontologici	
Redazione di pubblicazioni, articoli, saggi o capitoli di libro, monografie, ecc.	<p>Monografie e libri 15 crediti per testo</p> <p>Articoli e saggi pubblicati esclusivamente su riviste specializzate a rilevanza nazionale o internazionale, anche on line (regolarmente registrate), o edite dai CROAS o dal CNOAS e da loro enti controllati (Fondazioni, associazioni, ecc.):</p> <p>4 crediti per articolo fino a un massimo di 12 nel triennio.</p>	<p>Da richiedersi nell'anno di pubblicazione.</p> <p>In relazione alla tematica trattata si possono attribuire crediti deontologici</p>



## RICONOSCIMENTO DEGLI ESONERI

### a) Requisiti e documentazione

L'articolo 13 del Regolamento attribuisce la valutazione dell'esonero al Consiglio regionale con provvedimento motivato.

Requisiti:

Gli esoneri sono previsti all'art.13 del Regolamento formazione continua che indica quali sono i motivi di esonero dall'obbligo formativo:

- 1) maternità o congedo parentale per la durata di dodici mesi;
- 2) grave malattia o infortunio;
- 3) interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero;
- 4) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore.

L'esonero avviene su domanda dell'interessato al Consiglio regionale di appartenenza utilizzando l'apposito format previsto nella piattaforma dell'area riservata del Consiglio nazionale.

Nella domanda l'iscritto autocertifica di trovarsi in una delle condizioni previste dal regolamento. L'autocertificazione dell'iscritto è soggetta alle norme specifiche e dovrà essere valutata anche con i controlli a campione previsti dalle norme vigenti e dai regolamenti. Qualora le dichiarazioni di richiesta di esonero siano mendaci, oltre all'invito a procedere celermente alla segnalazione alle autorità competenti, si procederà contestualmente alla segnalazione disciplinare al Consiglio territoriale competente.

Per tutte le tipologie di esonero, le istanze devono essere presentate entro tre mesi dall'evento che costituisce impedimento alla formazione continua, in modo tale da consentire ai Consigli regionali la valutazione delle stesse.

Nell'esame della richiesta il Consiglio regionale valuta il periodo di esonero, rapportandolo alla gravità e specificità della situazione rappresentata.

L'esonero comporta, quindi, la riduzione proporzionale dei crediti formativi cui il professionista è obbligato.

Ulteriori casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive o di forza maggiore dovranno essere valutate dai Consigli regionali coerentemente a quanto previsto dalle presenti linee di indirizzo.

**b) Tabella motivazioni esoneri**

<b>Motivazioni</b>	
<b>Esonero per maternità o congedo parentale</b>	
Gravidanza	Per ogni singola gravidanza può essere richiesto l'esonero che non può superare i 12 mesi. Esonero massimo di 20 crediti
Gravidanza con complicanze della gestazione o in presenza di malattie preesistenti che possono aggravare la gestazione	E' legittimo richiedere l'esenzione dell'obbligo di formazione per il periodo in cui si manifestano tali complicanze, secondo quanto previsto per la malattia grave. Per ogni mese di malattia esonero di 1,67 crediti
Adozione	Esonero massimo 20 crediti
<b>Esonero per malattia grave o infortunio</b>	
Esonero per malattia grave o infortunio	L'esonero viene applicato per periodi di malattia/infortunio uguali o superiori a 60 giorni. Per ogni mese di malattia esonero di 1,67 crediti
<b>Esonero per interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi</b>	
Disoccupati, inoccupati, altra occupazione...	Esonero massimo 10 crediti formativi nell'anno. Vanno conseguiti i 15 crediti deontologici nel triennio
Pensionati	Esonero max. 45 crediti formativi nel triennio. Vanno conseguiti almeno 15 crediti formativi nel triennio

Lavoro all'estero	Esonero dei crediti commisurato ai mesi di permanenza all'estero, non inferiore a sei.
Incarichi pubblici elettivi	Esonero totale per il periodo in cui fruiscono dell'aspettativa durante l'espletamento del mandato
<b>Altri casi</b>	
<p>Zone colpite da catastrofi naturali:</p> <p>Potranno beneficiare di esonero dall'obbligo formativo i professionisti che esercitano la loro attività in zone colpite da catastrofi naturali, o che siano stati colpiti direttamente dai suddetti eventi.</p> <p>Le prestazioni di volontariato di professionisti nelle zone colpite non costituiscono motivo di esonero.</p>	Esonero 1,67 crediti al mese fino ad un massimo di 6 mesi
Assistenza a coniuge/partner o figli o parenti di primo grado affetti da grave malattia, riconosciuta in base alla legge 104/92, o da infortunio.	<p>Possono richiedere una proporzionale riduzione del numero di crediti per ogni mese di assistenza. Tali esenzioni sono applicabili solo per periodi di malattia/infortunio uguali o superiori a 60 giorni.</p> <p>Esonero massimo 45 crediti formativi nel triennio.</p> <p>Vanno conseguiti i 15 crediti deontologici</p>
Altre situazioni	Da valutare di volta in volta con il criterio di 1,67 al mese per periodi comunque superiori a 60 giorni

### c) Modalità di calcolo dell'esonero

Per quanto non espressamente previsto nelle specifiche precedenti ipotesi di esonero, il computo dei crediti da esonerare è di 5 crediti al trimestre ovvero di 1,67 crediti al mese, con arrotondamento alla metà (per 1 mese -2 cf, per 2 mesi -3 cf, per 3 mesi -5cf). Il periodo di esonero non può essere inferiore a 60 giorni e deve consistere in un numero intero di mesi (esempio: esonero per 9 mesi con inizio il 12 giugno 2016

terminerà l'11 marzo 2017. I crediti richiesti saranno 8 per l'anno 2016 e 17 per l'anno 2017).

## **DIRITTI DI SEGRETERIA (artt. 9 e 15)**

### **a) Parametro di riferimento**

Al fine di determinare il contributo sotto forma di diritti di segreteria da richiedere agli enti organizzatori degli eventi formativi il Consiglio nazionale terrà conto delle spese sostenute per il funzionamento della Commissione consultiva per l'autorizzazione della formazione continua, delle spese per il personale di segreteria e dell'incidenza temporale delle spese sostenute per la seduta consiliare, limitatamente alla media annuale destinata alla trattazione dello specifico argomento all'odg. Lo stesso parametro potrà essere utilizzato sia dal Consiglio nazionale che dal Consiglio regionale per la determinazione del contributo da richiedere agli enti organizzatori per il riconoscimento degli eventi formativi e della relativa attribuzione di crediti.

### **b) Modalità di esonero o riduzione**

Nell'ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale, il Consiglio nazionale e ciascun Consiglio regionale potranno determinare il contributo in misura ridotta od in esenzione, nella considerazione del ruolo e della valenza sociale di ciascun soggetto autorizzato, ovvero con i soggetti con i quali sono stati sottoscritti protocolli d'intesa o convenzioni.

### **c) Modalità di riscossione**

Il Consiglio nazionale ed i Consigli regionali pubblicheranno sui rispettivi siti web il codice iban o il numero del conto corrente postale a cui dovranno essere versati i contributi dovuti a titolo di diritti di segreteria.

## **ADEMPIMENTI DEGLI ISCRITTI E INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO FORMATIVO (art. 14)**

### **a) Quadro di riferimento**

Nel corso del triennio formativo l'iscritto deve conseguire un minimo di 60 crediti formativi di cui almeno 15 deontologici. I crediti deontologici valgono anche come crediti formativi ma non viceversa.

Per i nuovi iscritti non potranno essere calcolati, come utili all'assolvimento dell'obbligo, eventuali crediti formativi maturati nell'anno di iscrizione, decorrendo il vincolo dall'anno solare successivo. L'obbligo formativo da assolvere è proporzionale alla distribuzione triennale dei crediti per ciascun anno (esempio: 40 crediti di cui 10 deontologici per l'iscritto all'Albo nel primo anno del triennio, 20 crediti di cui 5 deontologici per l'iscritto all'Albo nel secondo anno del triennio).

E' obbligo dell'iscritto dichiarare entro il 31 marzo di ogni anno le attività formative, di cui all'art. 12 del Regolamento, svolte nell'anno precedente.

In nessun caso si possono trasferire crediti da un triennio all'altro.

### **b) Partecipazione ad eventi e attività svolte all'estero**

I professionisti che frequentano corsi di formazione all'estero potranno vedersi riconosciuti crediti formativi a fronte di idonea autorizzazione richiesta, per il tramite del proprio CROAS al Consiglio nazionale e da questi concessa, in conformità alle presenti Linee di indirizzo.

Il professionista interessato può:

a) procedere a formulare istanza di riconoscimento dell'evento estero inoltrando al Consiglio nazionale, per il tramite del Consiglio regionale, almeno 90 gg. prima della frequenza del corso la documentazione relativa all'evento formativo, quale il programma, le materie oggetto dell'evento, i relatori;

ovvero

b) entro 60 giorni dalla conclusione del corso, chiedere il riconoscimento dell'attività ex post, per il tramite della piattaforma informatica, allegando la documentazione comprovante la frequenza dell'evento e la documentazione relativa all'evento formativo.

Il Consiglio regionale invierà comunicazione e documentazione al Consiglio nazionale: quest'ultimo valuterà la documentazione sottoposta e riconoscerà i crediti dandone comunicazione al Consiglio regionale per l'aggiornamento nell'area riservata del professionista.



Il numero massimo di crediti acquisibili frequentando corsi di formazione all'estero è 45 nel triennio.

E' chiaro dunque che nessuna competenza è affidata al Consiglio nazionale dal Regolamento per il riconoscimento di crediti richiesti direttamente dagli iscritti.

**REDAZIONE DEI REGOLAMENTI REGIONALI PER LE COMMISSIONI  
CONSULTIVE PER L'AUTORIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE  
CONTINUA (art. 15)**

Il regolamento predisposto dai Consigli regionali per disciplinare le competenze della Commissione consultiva ed il procedimento di attribuzione dei crediti formativi deve tenere conto di quanto previsto dal Regolamento nazionale per la formazione continua degli Assistenti sociali e delle relative Linee di indirizzo, coordinamento ed attuazione, non discostandosene.

In particolare, deve disciplinare sia la costituzione, composizione e funzionamento della Commissione consultiva per l'autorizzazione della formazione continua, sia il procedimento di attribuzione dei crediti formativi.

I Consigli regionali possono decidere la composizione delle Commissioni previste dall'art. 8, comma 4, integrando o meno anche componenti non iscritti nell'albo, se ritenuto opportuno, anche temporaneamente e per questioni specifiche.

Ai componenti della commissione per la formazione continua regionale, si applica quanto previsto dalle Linee guida emanate dall'A.N.A.C. con specifico riferimento agli Ordini e Collegi professionali, ed alle susseguenti Linee guida in corso di emanazione da parte del Consiglio nazionale riguardanti la materia della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

La Commissione è consultiva, mentre spetta al Consiglio regionale il potere di deliberare sull'attribuzione dei crediti formativi da assegnare agli eventi.

La Commissione per la formazione continua regionale esprime il proprio parere circa i crediti formativi da attribuire agli eventi realizzati nel territorio regionale e proposti dai soggetti autorizzati all'organizzazione di eventi formativi per la categoria, che hanno richiesto e ottenuto l'autorizzazione del Consiglio nazionale, previo parere vincolante del Ministro vigilante nonché a proporre il numero di crediti da attribuire ai corsi organizzati in partenariato con i sottoscrittori di protocolli d'intesa o convenzioni con il Consiglio regionale.

Si precisa che non potranno essere sottoscritti protocolli d'intesa o convenzioni con enti che non abbiano la sede principale nell'ambito territoriale di competenza del Consiglio regionale, né attribuire crediti formativi a soggetti esterni al medesimo ambito territoriale.

Nel regolamento per la formazione continua regionale, predisposto da ogni Consiglio regionale, è possibile prevedere l'esigibilità di un diritto di segreteria, in relazione alle pratiche di attribuzione dei crediti. Nel precisare il procedimento di attribuzione dei crediti formativi il regolamento predisposto dai Consigli regionali deve tenere conto del criterio generale di 1 credito per ogni ora di formazione, nonché di quanto previsto

dall'art. 12 del Regolamento nazionale per la formazione continua degli Assistenti sociali.

E' incoraggiata la programmazione e realizzazione di attività formative dei Consigli regionali, di concerto tra loro e/o con ordini/associazioni di altre professioni, al fine di favorire lo scambio e la formazione congiunta con altre professioni aventi ad oggetto tematiche di interesse comune (per esempio confronto Avvocati/Assistenti sociali per problemi di identità su questioni relative ai minorenni nei rapporti con l'Autorità giudiziaria ecc.).

Le attività formative erogate direttamente dai Consigli regionali non incontrano limiti di materie, e potranno riguardare sia l'ordinamento e la deontologia professionali che altri contenuti: in questo senso va letta la disposizione di cui all'art. 15, comma 5, del regolamento, che mira a far sì che sia comunque assicurata una offerta formativa nelle materie ordinamentali e deontologiche.

La partecipazione alle spese sostenute dai Consigli regionali per la realizzazione di eventi formativi, da parte dei partecipanti iscritti all'Albo, deve essere considerata un'eccezione motivata da condizioni di particolare pregnanza (per esempio presenza di uno o più relatori di fama nazionale o internazionale) e onerosità dell'evento.

I Consigli regionali devono dare idonea comunicazione agli iscritti delle attività formative da essi organizzate, tramite pubblicazione sul sito ed auspicabilmente tramite newsletter da inviare agli indirizzi mail degli iscritti.

È di esclusiva competenza dei Consigli regionali il controllo relativo all'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti. Il controllo deve essere espletato a campione sulla partecipazione agli eventi formativi e le relative constatazioni devono risultare nel rapporto di monitoraggio annuale che viene inviato al Consiglio nazionale.

La verifica dei crediti formativi deve essere eseguita alla fine di ogni triennio formativo, ma nel corso del triennio si rendono opportune segnalazioni e sollecitazioni agli iscritti che non risultino adempienti al numero proporzionale di crediti per anno nel triennio, stabiliti dal vigente Regolamento nazionale.

I Consigli regionali non possono adottare regolamenti recanti disposizioni in contrasto con quelle del Regolamento nazionale. In caso contrario, violerebbero evidentemente l'art. 7, co. 3, del DPR 137/2012 che attribuisce appunto ad un Regolamento del Consiglio nazionale, previo parere vincolante del Ministro, la disciplina della materia.

I Consigli regionali cureranno con periodicità bimestrale la comunicazione al Consiglio nazionale dei protocolli d'intesa e delle convenzioni sottoscritte, al fine di creare un unico archivio dei soggetti organizzatori di eventi formativi, siano essi autorizzati o convenzionati.



## **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA NAZIONALE (art. 8)**

La Commissione consultiva per l'autorizzazione allo svolgimento della formazione continua, istituita ai sensi del nuovo Regolamento per la formazione continua degli Assistenti sociali, è disciplinata dalle disposizioni del vigente Regolamento di funzionamento del Consiglio nazionale. Pertanto, essa viene insediata dal Presidente del Consiglio nazionale ed elegge al suo interno un presidente ed un vicepresidente, scelti tra i quattro componenti del Consiglio nazionale. La Commissione è supportata dal personale dipendente assegnatole dal Direttore del Consiglio nazionale, per il supporto alla sua preponderante attività istruttoria.

È prevista la presenza di tre esperti. Essi vengono nominati dal Consiglio nazionale, sulla base delle indicazioni fornite per area geografica dal coordinamento dei Consigli degli Ordini regionali del Nord, del Centro e del Sud, ovvero dai singoli Consigli regionali, tenendo conto di quanto previsto dalle Linee guida emanate dall'A.N.A.C. con specifico riferimento agli Ordini e Collegi professionali, ed alle susseguenti Linee guida emanate da parte del Consiglio nazionale riguardanti la materia della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Si rammenta che il Consiglio nazionale era già intervenuto sul tema del conflitto di interesse e quindi sull'obbligo di astensione dei componenti della Commissione nazionale o regionale che svolgano attività formative con lettera circolare prot. n. 1870/2014 del 23 aprile 2014 avente ad oggetto: "Svolgimento di attività didattiche da parte di componenti gli organi locali e nazionali dell'Ordine degli Assistenti sociali".

La Commissione svolge attività istruttorie in ordine alle funzioni relative alla formazione continua che stanno in capo al Consiglio nazionale. Pertanto, esamina la sussistenza dei requisiti, ai fini dell'iscrizione nel relativo registro per i soggetti che richiedono l'autorizzazione allo svolgimento di attività di formazione continua e propone l'attribuzione dei crediti formativi alle attività proposte dai soggetti di cui all'art. 7 del DPR 137/12, secondo la propria competenza.